


COMUNE DI LITTORIA

Pag. N. 573

DELIBERAZIONI ORIGINALI PODESTARILI

5817
 N. 5817 del Registro
 - Vista - per libro - Stato L. 92
 a. numero 12


 939
 LITTORIA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Riconosciuta la necessità di dotare il Comune del Regolamento di Polizia mortuaria;

Fatto riferimento alle disposizioni vigenti ed in particolare al Regolamento generale di Polizia mortuaria approvato con R.D. 25 Luglio 1892, N° 448;

Vista, tra l'altro, la Circolare prefettizia 16 ottobre 1937, n. 22726, Div. San., riflettente l'estumulazione;

D E L I B E R A

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è approvato nel testo seguente.

C A P I T O L O I °

A P P L I C A Z I O N E D E L R E G O L A M E N T O

ART. 1 - A P P L I C A Z I O N E D E L R E G O L A M E N T O . - Il presente Regolamento vale per Cimitero Urbano e, in quanto applicabile, per i Cimiteri dei Borghi.

C A P I T O L O I I °

G I U R I S D I Z I O N E D E I C I M I T E R I

ART. 2 - G I U R I S D I Z I O N E D E I C I M I T E R I . - Fatta eccezione per i decessi all'ospedale od in località diversa dell'abitazione del defunto, ogni salma va seppellita di regola nel Cimitero di giurisdizione. - Il Podestà potrà autorizzare, di volta in volta, il seppellimento in Cimitero diverso da quello di giurisdizione, dietro il pagamento del canone di L. 100, + previsto dalla tariffa allegata, e dietro il rimborso delle eventuali maggiori spese relative.

C A P I T O L O I I I °

U F F I C I E P E R S O N A L E

ART. 3 - D I P E N D E N Z A D E L S E R V I Z I O . - I Cimiteri sono alle dipendenze dell'Ufficio Sanitario del Comune.

ART. 4 - C A P P E L L A N O . - Ai servizi religiosi del Cimitero Urbano provvede un Cappellano, designato dall'Autorità Ecclesiastica e nominato dal Podestà.

ART. 5 - G U S T O D E . - Il Custode del Cimitero è un agente giurato.

Ha l'obbligo di abitare nei locali del fabbricato del Cimitero a lui espressamente assegnato;

Deve trovarsi nel Cimitero nelle ore in cui è aperto al pubblico, curando l'esatta osservanza dell'orario di apertura e di chiusura;

In servizio deve indossare sempre la divisa prescritta.

Osserva e fa osservare oltre al presente le norme vigenti Regolamento di Polizia Mortuaria 25 Luglio 1892, N° 448, nonché gli ordini impartiti dall'Autorità competente.

Risponde del buon andamento del servizio in genere;

Presenzia al ricevimento di tutte le salme che arrivano al Cimitero e le prende in consegna, ritirando gli ordini rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile;

Dirige e sorveglia le operazioni di inumazione e tumulazione;

Dispone per le esumazioni secondo gli ordini dell'Autorità competente, redigendo processo scritto, in duplice esemplare, alla presenza di due testimoni.

Cura la buona tenuta dei viali dei campi e la pulizia in genere del Cimitero.

Dispone la falciatura periodica delle erbe spontanee e provvede perchè, una volta disseccate, siano tutte bruciate sul luogo.

Non lascia porre mano a lavori di sorta per costruzioni, riattamenti di

Margine per l'oggetto e costi di pubblicazione ed approvazione

N° 794

del 31 Dicembre 1938
**REGOLAMENTO COMUNALE
 DI POLIZIA MORTUARIA.**

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune il 25/12/1938 e copia di essa non pervennero recolanti.
 Littoria, il 25/12/1938
 Il Podestà Capo
[Signature]

*Vista e approvazione
 n. 642/1938
 del 25-7-1939
 Le Puppo*

Margine per l'oggetto e cenno di pubblicazione ed approvazione

- opere od altro senza il permesso scritto del Podestà.
- Permette l'apposizione delle croci, delle lapidi e di ogni altro segno funerario permanente soltanto a coloro che sono in possesso della relativa autorizzazione, rilasciata in base alle disposizioni vigenti.
- Impedisce l'asportazione di qualsiasi oggetto del Cimitero.
- Fa preparare ogni giorno le fosse necessarie per le inumazioni del giorno seguente, curando che siano allestite con scrupolosa osservanza delle norme regolamentari.
- Vigila sulla condotta di tutto il personale dipendente e riferisce, per iscritto, al Podestà su ogni emergenza ai fini disciplinari.
- Si adopera perchè tutti i servizi siano compiuti con la massima serietà, coi riguardi ed il rispetto che si confanno alla santità del luogo.
- Esplica la sorveglianza generica su tutti i lavori e le operazioni che si compiono nel Cimitero, salva la direzione tecnica esercitata dall'Ufficio Tecnico del Comune.
- Segnala con apposito rapporto giornaliero, il movimento quotidiano delle salme, esponendo quanto gli occorre di rilevare in ordine alla bontà dei servizi, prospettando l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
- Segnala immediatamente all'Ufficio di Stato Civile i cadaveri che venissero trasportati al Cimitero senza la preventiva autorizzazione del Comune, compresi quelli pervenuti per ordine dell'Autorità.
- Provvede a che la Camera mortuaria e quella delle autopsie, con tutti i locali annessi, siano tenuti con la massima pulizia e nel massimo ordine e siano utilizzate esclusivamente per le operazioni stabilite.
- Vieta l'entrata al Cimitero delle persone che diano segni di alienazione mentale o di ubbriachezza, o lascino a desiderare per contegno ed educazione.
- Dispone che, mezz'ora avanti la chiusura del Cimitero, sia dato avviso ai visitatori dell'uscita, mediante il suono della apposita campanella e da quel momento non permette l'ingresso ad alcuno. Dopo i tre segnali di rito fa chiudere i cancelli e si assicura che nel recinto non sia rimasto nessuno.
- Eleva le contravvenzioni.
- Non può prendere in consegna dai privati alcuna cosa che riguardi il Cimitero (corone, vasi, chiavi di cappella, di tombe, etc.).
- Conserva ordinatamente tutti i decreti, gli ordini, le autorizzazioni ed istruzioni che riceve dall'Autorità circa il servizio.
- Su appositi registri, in doppio esemplare, nota:
 - a) - Tutte le inumazioni eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile), l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
 - b) - Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione precisa del luogo in cui sono deposti;
 - c) - Tutte le variazioni avvenute per esumazione, trasferimento di cadaveri, etc.

ART. 6 - SEPELLITORI. - I seppellitori sono alle dipendenze dirette del Custode. - Sono loro doveri principali: la escavazione delle fosse; il trasporto dei cadaveri dalla stanza di osservazione e da quella mortuaria alla sepoltura; il riempimento delle fosse; le esumazioni ordinarie e straordinarie; la manutenzione ordinaria e pulizia del Cimitero.

In servizio indosseranno il vestiario somministrato dal Comune, che dovranno rilasciare nel locale apposito a servizio ultimato. - Il loro contegno dovrà essere serio, irreprensibile e sempre tale da armonizzare con la santità del luogo.

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO. - L'orario di lavoro del personale è fissato dal Podestà con riguardo alle esigenze ed alle stagioni ed in rapporto alle disposizioni sancite dalla Carta del Lavoro.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. - L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento porta all'applicazione a carico del personale responsabile dei provvedimenti disciplinari previsti dal vigente Regolamento Organico per gli impiegati e Salaristi del Comune.

C A P I T O L O I V °

RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

ART. 9 - IDENTIFICAZIONE DEI CADAVERI. - Il riconoscimento dei cadaveri a domicilio viene fatto dai medici condotti comunali, anche fuori della propria giurisdizione quando siano stati i curanti; essi rispondono della identità dei defunti.

C A P I T O L O V °

CASSE DA MORTE

ART. 10 - CASSE DA MORTE. - I cadaveri non possono essere rimossi se non siano già stati depositi nella cassa. - Su ciascuna cassa dovrà essere applicata un'etichetta metallica indicante nome, cognome e paternità del defunto.

ART. 11 - FORNITURA DELLE CASSE. - La fornitura delle casse da morto agli iscritti nell'elenco dei poveri viene effettuata gratuitamente a cura del Comune. - Il servizio può essere appaltato.

C A P I T O L O V I °

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - ESCLUSIVITA' DEI TRASPORTI. - Il servizio dei trasporti funebri, che è disciplinato da apposito Regolamento, è esercitato dal Comune, con diritto di privativa e potrà essere appaltato.

C A P I T O L O V I I °

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 13 - CONSEGNA DEI CADAVERI. - Le salme in arrivo al Cimitero sono prese in consegna dal Custode, secondo l'autorizzazione scritta, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

C A P I T O L O V I I I °

COMMISSIONE ARTISTICA

ART. 14 - COMMISSIONE ARTISTICA. - E' demandato ad una Commissione Artistica Consultiva l'esame ed il parere sui progetti, per la costruzione di opere nei Cimiteri da parte dei privati, salva sempre la facoltà di superiore decisione del Podestà. - La Commissione è composta di cinque membri da nominarsi di biennio in biennio dal Podestà. - Le prestazioni sono gratuite. - Della Commissione farà parte di diritto l'Ingegnere Capo del Comune. - Nella domanda di concessione, redatta in competente bollo, gli interessati dovranno, con la descrizione delle opere, indicare i materiali

da impiegare, il nome dell'Impresa ed il termine presumibile di ultimazione dei lavori.- Non sarà permesso l'inizio di alcuna opera prima della notifica da parte del Podestà dell'intervenuta approvazione del relativo progetto.

Margine per l'oggetto e termini di pubblicazione ed approvazione

CAPITOLO IX°

EPIGRAFI

ART. 15 - EPIGRAFI.- È devoluto al Podestà l'esame e l'approvazione di ogni epigrafe, iscrizione od altro da porri nei Cimiteri.- Le epigrafi, iscrizioni, ecc., saranno presentate, in duplice esemplare, unitamente al progetto di costruzione delle tombe cui sono destinate.- Saranno dettate in lingua italiana, o latina, fatta eccezione, ove occorra, dei nomi di persona e di località.- Per gli stranieri è ammesso l'uso della loro lingua purchè le epigrafi siano ripetute in italiano.

CAPITOLO X°

SEPOLTURE COMUNI

ART. 16 - SEPOLTURE GRATUITE.- Le sepolture gratuite sono eseguite in campi separati per adulti e per bambini.

ART. 17 - ESCAVAZIONE DI FOSSE.- Le fosse nei campi comuni sono scavate a spese dell'Amministrazione Comunale.- Nelle fosse dei campi comuni vengono inumati tutti quei cadaveri per i quali non sia stato disposto per una sepoltura privata.- Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso di feretri metallici o di altro materiale non facilmente decomponibile.

ART. 18 - CIPPI.- Le singole sepolture gratuite nei campi comuni, ad eccezione di quelle per i feti ed i resti cadaverici, sono contraddistinte da cippi uniformi, portanti il numero progressivo e l'anno di seppellimento.

CAPITOLO XI°

NOIOME GENERALI PER LE CONCESSIONI A PAGAMENTO

ART. 19 - DOMANDE ED ATTI DI CONCESSIONE.- Le domande per le concessioni contemplate dal presente Regolamento dovranno essere presentate dagli interessati all'Ufficio Comunale, stese in competente bollo.- Per ogni concessione verrà adottata regolare deliberazione da sottoporsi alla approvazione prefettizia.- Tali deliberazioni serviranno di base agli atti di concessione che verranno sottoposte a registrazione a spese del concessionario.

ART. 20 - SPECIE DELLE CONCESSIONI.- Le tumulazioni a pagamento si distinguono in tumulazioni a concessione provvisoria, temporanea, e perpetua.- I canoni per le concessioni sono contemplati dall'allegata tariffa e nessuna concessione è valida se non sia stato effettuato il pagamento del canone corrispondente.

ART. 21 - CAMBIO DI SEPOLTURA.- È consentito il trasferimento di salme da concessioni provvisorie a temporanee e da provvisorie o temporanee a perpetue.- Il trasferimento di una salma da un tumulo a perpetuità ad altro pure a perpetuità è consentito soltanto per realizzare un maggiore decoro ed in questo caso potrà essere autorizzato il trasporto ~~relativo~~ dal relativo monumento funebre.- Le dette operazioni potranno avere luogo soltanto a congruaglio effettuato dei canoni di concessione ed a seguito del pagamento dei diritti dovuti per la traslazione delle salme.

ART. 22 - CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI.- Quando per lo spirare del termine di concessione ovvero per qualsiasi altro motivo, una tomba individuale o collettiva venga abbandonata ed il concessionario o i di lui successori

Margine per l'oggetto e consi di pubblicazione ed approvazione

non provvedano alla occorrenti opere di restauro, potrà il Podestà revocare la concessione e rientrare gratuitamente in possesso della tomba disposta a favore del Comune, previa diffida notificata agli interessati o pubblicata quando questi siano sconosciuti, per trenta giorni all'albo pretorio del Comune.- I resti mortali esistenti nella tomba recuperata saranno raccolti, a cura del Comune, in appositi loculi con l'indicazione di coloro cui la tomba apparteneva.

ART. 23 - INCOMMERCIALIZZABILITA' DEI SEPOLCRI.- I diritti sui sepolcri e su tutto ciò che è posto su di essi è fuori commercio.

ART. 24 - DIVIETO DI TUMULAZIONE IN TOMBE ALTRUI.- La tumulazione in cappelle o tombe di famiglie di persone non appartenenti alla famiglia proprietaria è permessa soltanto quando ciò è contemplato dall'atto di concessione ed a seguito di pagamento dei diritti stabiliti a favore del Comune.

CAPITOLO XII°

- CONCESSIONI PROVVISORIE E TEMPORANEE

ART. 25 - LOCULI PER DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME.- Il Comune ha a disposizione loculi per il deposito provvisorio di salme.- Le relative concessioni sono fatte per semestre e sono prorogabili fino ad un massimo di anni due.- I canoni vengono soddisfatti anticipatamente e nel caso in cui le salme vengano rimosse prima della scadenza delle relative concessioni non comporteranno rimborsi di sorta.

ART. 26 - CONCESSIONI TEMPORANEE.- I loculi vengono concessi per un periodo massimo di anni trenta.- Le concessioni possono essere quindicennali, ventennali, venticinquennali o trentennali.- Le concessioni minori al trentennio potranno essere prorogate alla scadenza per periodi non inferiori al quinquennio, dietro pagamento dei corrispettivi di tariffa.

ART. 27 - RINNOVAZIONE E CESSAZIONE DI CONCESSIONI.- Trascorso il termine per le concessioni, sia provvisorie che temporanee, senza che sia stata chiesta la proroga effettuando i relativi pagamenti, ove non siano state rimosse le salme a cura degli interessati, l'Amministrazione potrà disporre perchè siano seppellite nei campi comuni e ciò senza bisogno di avviso alcuno agli interessati.

CAPITOLO XIII°

- CONCESSIONI PERPETUE

ART. 28 - CLASSIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI PERPETUE.- Le concessioni perpetue possono essere:

- a) - Tombe individuali a terra;
- b) - Tombe individuali distinte a muro;
- c) - Loculi a colombaro;
- d) - Aree per sarcofagi;
- e) - Arcate;
- f) - Tombe di famiglia;
- g) - Aree per cappelle gentilizie.

ART. 29 - TOMBE INDIVIDUALI A TERRA.- Per esse viene concesso in perpetuo l'uso di un'area di mq.2 (m.2 x 1) se la sepoltura deve servire per adulti e mq.1,05 (m.1,50 x 0,70) se deve servire per ragazzi di età inferiore ai sette anni.- Tali aree possono essere concesse in assegno anche a persone viventi.

ART. 30 - TUMULAZIONE DI PIU' SALME IN TOMBE INDIVIDUALI.- Nelle tombe individuali per adulti è data facoltà agli interessati di tumularvi in pro-

fondità, oltre la prima la salma, altre due salme di coniugi o parenti di 1° grado, in modo però che il loculo superiore non emerga dal piano del suolo circostante.- Pagando la differenza di costo una tomba acquistata per un numero inferiore di loculi può essere portata fino a tre.- Se nelle tombe da approfondire vi fossero salme giacenti gli interessati dovranno soddisfare i diritti relativi al trasferimento.

ART. 31 - TOMBE DISTINTE A MURO.- Sono costruite dall'Amministrazione Comunale lungo il muro di cinta del Cimitero e vengono concesse in perpetuo per le tumulazioni individuali.- Entro un mese dalla consegna della tomba l'acquirente dovrà fare applicare alla parete una lapide di marmo, delle dimensioni prescritte dall'Ufficio Tecnico, ed entro un mese dall'occupazione della tomba farà incidere sulla lapide cognome, nome, data di nascita e di morte della salma.- In caso di inadempienza il lavoro verrà eseguito d'ufficio, incamerando il deposito cauzionale.

ART. 32 - LOCULI A COLOMBARO.- Sono costruiti dall'Amministrazione Comunale e vengono concessi in perpetuo per tumulazioni individuali.

Entro un mese dall'occupazione del locale l'acquirente dovrà fare incidere sulla lapide cognome, nome, data di nascita e di morte della salma che vi è tumulata.- In caso di inadempienza l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio, incamerando il deposito cauzionale.

ART. 33 - ARCHE PER SARCOFAGI.- Per i sarcofagi viene concessa un'area di mq. 3,75 (m.2,50 x 1,50).- In ogni sarcofago possono trovare posto quattro salme appartenenti allo stesso gruppo familiare, non oltre i limiti di cui all'art.142 del Codice Civile: una nel sarcofago, una nel basamento e le altre due in loculi interrati posti sotto il basamento.

ART. 34 - ARCADE.- Sono costruite dall'Amministrazione Comunale con cripta sotterranea ed un certo numero di loculi per la tumulazione.- Vengono vendute per tombe di famiglia al prezzo ed alle condizioni da stabilire.-

Entro sei mesi dall'acquisto, l'acquirente è tenuto a sistemare decorosamente l'arcate con un monumento funebre od altra decorazione confacente, regolarmente approvati dalla Commissione Artistica ed autorizzata dal Podestà.- In caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rientrare in possesso dell'arcata, rimborsando al concessionario il prezzo pagato, ma incamerando, a titolo di indennità, il deposito di garanzia versato all'atto della concessione.

ART. 35 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA.- Le aree per tombe di famiglia vengono concesse per un minimo di mq.5 e fino ad un massimo di mq.12.- I prezzi di concessione variano in ragione del numero dei mq. richiesti, secondo l'apposita tariffa.

ART. 36 - AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE.- Le aree per cappelle gentilizie vengono concesse per un minimo di mq.16 e fino ad un massimo di mq.25.- I prezzi di concessione variano in ragione del numero dei mq. richiesti secondo l'apposita tariffa.

ART. 37 - NORME PER LE CONCESSIONI PERPETUE.- Le domande, in competente bollo, per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle dovranno contenere, nel modo più completo, l'indicazione dei congiunti e degli affini per i quali i concessionari intendono destinare le tombe o cappelle stesse.- Il diritto di chiedere, volta a volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma, spetta al concessionario e, dopo di lui, ai suoi eredi; spetta invece al relativo Capo quinqu-

do trattasi di Comunità, Associazione, ecc.- Se ci sono più eredi, questi, entro un anno dalla morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designeranno quello di loro che deve assumere verso il Comune i diritti e gli obblighi inerenti alla concessione.- Ove la designazione non venga fatta dagli eredi nel detto termine vi provvederà il Comune, ferma la responsabilità solidale ed indivisibile degli eredi per gli obblighi derivanti dalla concessione.- I documenti legali, comprovanti la qualità di eredi dovranno essere conservati tra gli atti comunali.-

ART. 38 - PAGAMENTO DELL'AREA E CAUZIONE.- Per poter procedere alla stipulazione dell'atto di concessione l'interessato dovrà dimostrare di aver corrisposto il prezzo dell'area e costituito il relativo deposito cauzionale.

C A P I T O L O X I V °

ONORANZE FUNEBRI A CITTADINI BENEMERITI

ART. 39 - L'Amministrazione Comunale potrà assegnare, nei reparti dei cimiteri destinati alle sepolture private, una tomba gratuita ai cittadini che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per avere illustrato l'arte o la scienza o per avere reso eminenti servizi alla Patria o alla cittadinanza.- Questa assegnazione non potrà essere deliberata prima di un anno dalla morte dei cittadini che si vogliono onorare.- Prima di detto termine potranno essere concesse tombe gratuite per tumulazioni di persone morte in circostanze tali da muovere a sentimenti di pietà o di ammirazione l'intera cittadinanza.-

C A P I T O L O X V °

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 40 - COSTRUZIONE TOMBE INDIVIDUALI.- I loculi delle tombe individuali devono essere costruiti con pareti e fondo di mattoni, interamente intonacati con malta di cemento e coperti con solaio di tavelloni, il tutto eseguito in modo da garantire una ermetica chiusura.- Lo spessore delle pareti dei loculi non potrà mai essere inferiore di centimetri quaranta, a meno che non si impieghino all'uopo lastre di pietra unite tra loro con saldatura a piombo.- Le tombe dovranno essere coperte con lastre di pietra o marmo, collocate al piano del cordone che recinge l'area, e sistemate in modo da potersi facilmente rimuovere per permettere, quando che sia, la esumazione o la traslazione delle salme senza bisogno di scavare i viali o manomettere le tombe adiacenti.-

ART. 41 - COSTRUZIONE DEI SARCOFAGI.- La costruzione dei sarcofagi dovrà avere luogo con l'osservanza di tutte le norme fissate per la costruzione delle tombe individuali a terra.- I loculi nel basamento e nel sarcofago dovranno essere in lastre di pietra, stuccate a cemento nelle connessioni, e le pareti interne dovranno essere intonacate con malta di cemento e costruite in modo da garantire una perfetta chiusura.-

ART. 42 - MODALITÀ COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA.- Le tombe di famiglia possono costruirsi interrate, seminterrate o sopraelevate.- La parte interrata non potrà avere profondità superiore a m.4 e la sopraelevata non potrà superare l'altezza massima di m.4 dal piano ~~del~~ del terreno circostante.- In queste tombe è vietato erigere altari.-

ART. 43 - TECNICA COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA.- Dovranno essere costruite con buona opera muraria, dello spessore non inferiore a cm.40, ed interna-

mente, per la parte interrata, dovranno essere rivestite con intonaco di malta di cemento, in modo da impedire qualsiasi filtrazione. - La costruzione fuori terra dovrà esternamente essere rivestita con pietre da taglio lavorate a mano, o con cortina di mattoni o simili, essendo tassativamente vietato l'intonaco, sia di malta di calce che di cemento od altro.

ART. 44 - MODALITA' COSTRUZIONE CAPPELLE. - La parte sotterranea dovrà mantenere larghezza uniforme e non potrà avere profondità superiore a m.4 e dovrà essere costruita con buona opera muraria di pietra, dello spessore non inferiore a cm.50 per le pareti interne, intonacate con malta di cemento in modo da impedire qualsiasi infiltrazione. - La parte in elevazione potrà essere in muratura, lavrata a mano, di mattoni laterizi, con connessioni stuccate e graffiti negli interstizi, od in muratura comune, rivestita di pietra lavorata o di marmo.

ART. 45 - RIVESTIMENTI. - La muratura dei materiali di rivestimento, sia delle tombe di famiglia che delle cappelle, dovrà essere fatta adoperando esclusivamente malta di cemento a lenta presa e, dove siano necessarie, grappe di sostegno in rame od ottone. - Le lastre di marmo, sia orizzontali che verticali od inclinate, non possono avere spessore inferiore a 3 cm.

ART. 46 - LOCULI INTERNI. - Sia nelle tombe di famiglia che nelle cappelle gentilizie dovrà costruirsi un certo numero di nicchie destinate alla deposizione dei feretri isolati, nicchie che dovranno poi essere chiuse ermeticamente. - Le nicchie dovranno essere disposte in modo da permettere, quando che sia, l'esumazione di qualsiasi feretro senza toccare nessuna delle altre nicchie.

ART. 47 - ALTARI NELLE CAPPELLE. - Nelle cappelle gentilizie è consentita l'istallazione di un apposito altare per la celebrazione della Santa Messa.

ART. 48 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI. - La concessione degli spazi destinati all'erezione di cappelle, tombe di famiglia od altro per sepolture a perpetuità è subordinata all'approvazione dei relativi disegni da parte della Commissione Artistica. - Lo spazio però non si riterrà definitivamente concesso se non dopo che saranno debitamente approvati i tipi delle opere che si vogliono eseguire e dopo collaudati tutti i lavori. - Ove ciò non avvenga, sia per mancata presentazione dei progetti alla Commissione Artistica, come per mancata approvazione dei progetti stessi, trascorso un anno dalla data della concessione questa si intenderà revocata ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e quale penale per la mancata esecuzione dei patti da parte dei concessionari, incamererà il prezzo di acquisto ed il deposito di garanzia.

ART. 49 - SOSPENSIONE DEI LAVORI. - Nel caso di sospensione dei lavori, prima che sia trascorso il termine assegnato per il loro compimento, il concessionario dovrà levare i ponteggi e sgombrare lo spazio, trasportando ogni cosa fuori del Cimitero. - Nel caso di inosservanza si provvederà d'ufficio, a tutte spese del concessionario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

ART. 50 - COLLAUDO DEI LAVORI. - Il permesso di prima tumulazione, tanto nelle tombe di famiglia come nelle cappelle gentilizie verrà rilasciato in seguito a verifica della completa e perfetta esecuzione dei lavori.

In casi eccezionali sarà permesso tumulare salme in tombe o cappelle non complete, ma in questo caso i concessionari dovranno versare una somma in deposito che verrà fissata, volta per volta, a seconda dell'entità dei

presente regolamento, saranno immediatamente rimossi ~~senza formalità di sorta~~ e passati, senza formalità di sorta, a beneficio della manutenzione del Cimitero.- Ai contravventori verranno applicate le penalità del caso.

ART. 60 - DEPOSITI CAUZIONALI .- Per ogni concessione contemplata dal presente regolamento, che preveda l'esecuzione di opere, i concessionari sono tenuti ad effettuare, nel termine loro espressamente assegnato dall'Amministrazione Comunale, un deposito cauzionale corrispondente al 20% del canone di concessione.- Soltanto per i lavori di restauro e per l'esecuzione di modifiche la misura del deposito verrà fissata, volta a volta, dall'Ufficio Tecnico del Comune.- Tali depositi, ove non abbia avuto luogo l'incameramento per inadempienze, saranno restituiti subito dopo il collaudo favorevole dei lavori.

C A P I T O L O X V I I °

ESPROPRIO DI TOMBE

ART. 61 - ESPROPRIO DI TOMBE.- Le tombe, i monumenti, le lapidi ed in genere tutti i segni funebri dovranno essere mantenuti sempre in lodevole stato, in ogni loro parte, a tutta cura e spese dei concessionari.- Quando le tombe, i monumenti, i segni funebri, ecc., si rendessero indecorosi o fossero lasciati in condizioni di assoluto abbandono o tali da poter recare danno alle tombe circostanti o alla sicurezza delle persone, l'Amministrazione Comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti contro un congruo termine.- Se gli obbligati non ottemperassero agli ordini nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale revocherà le concessioni, rientrando in possesso dell'area ed inumando le salme nei campi comuni, senza che i concessionari o gli aventi causa abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 62 - REPERIBILITA' DEI CONCESSIONARI OD AVENTI CAUSA.- Quando i concessionari o i loro aventi causa non siano reperibili, alla firma dell'avviso personale verrà sostituita la pubblicazione all'albo pretorio per due domeniche consecutive.

ART. 63 - ESPROPRI PER SISTEMAZIONE DEL CIMITERO .- E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area concessa quando ciò sia necessario per ampliamenti e per modificazioni interne del cimitero o per qualsiasi altro motivo d'interesse pubblico.- Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario un'altra area equivalente alla primitiva ed eseguirà, a sua cura e spese, il trasporto del monumento e delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura.

C A P I T O L O X V I I I °

ESUMAZIONI

ART. 64 - CLASSIFICAZIONE DELLE ESUMAZIONI.- Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.- Sono ordinarie le esumazioni che si eseguono scaduto il periodo di inumazione assegnato al riquadro, le altre sono straordinarie.- Mentre le esumazioni ordinarie si possono fare in ogni tempo, le straordinarie non possono effettuarsi dal 1° Maggio al 30 Settembre e, quando non siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere autorizzate dal Podestà previo il parere dell'Ufficiale Sanitario.- Tutte le esumazioni debbono essere eseguite esclusivamente dai seppellitori comunali.

ART. 65 - ASSISTENZA ALLE ESUMAZIONI.- A tutte le esumazioni assisterà il custode del cimitero, con la presenza di un Vigile Sanitario, che dovrà

redigere apposito verbale facendo menzione degli oggetti rinvenuti sulla salma, resti cadaverici, ecc.- Potranno assistere all'operazione i parenti del defunto.

ART. 66 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE.- Sulla base del parere espresso dal Consiglio Provinciale Sanitario nella seduta dell'8 Agosto 1937 - IV° - ed approvato dalla G.P.A. non si potrà procedere ad estumulazioni ordinarie se non siano trascorsi almeno 15 anni dal seppellimento nel loculo.

Ove all'estumulazione dopo \geq 15 anni i cadaveri non fossero ancora completamente consumati, si procederà o alla nuova tumulazione del cadavere, se i famigliari crederanno rinnovare la concessione del loculo e previa risaldatura a fuoco della cassa metallica, oppure ad inumazione del cadavere stesso, privato della cassa metallica.

C A P I T O L O X I X °

O S S A R I

ART. 67 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSSARI.- Gli ossari sono comuni ed individuali. Nei primi vengono depositi i resti delle salme senza alcuna distinzione, qualunque ne sia la provenienza.- I secondi consistono in cellette a pagamento.

ART. 68 - CELLETTE OSSARIO.- Le cellette ossario del Cimitero raccolgono in perpetuo i resti delle salme esumati da qualsiasi tomba, anche fuori del Comune.- Nell' stessa celletta potranno essere collocati i resti di più salme, purchè di congiunti.

ART. 69 - OSSARI NELLE TOMBE PERPETUE INDIVIDUALI.- L'Amministrazione Comunale, dietro domanda motivata, potrà concedere il collocamento di resti di salme di persone legate col defunto da vincolo di parentela o di affinità sino al terzo grado in loculo posto nella base del monumento su tumuli perpetui.- La concessione è subordinata al pagamento del corrispettivo di tariffa.

ART. 70 - OSSARI E COLOMBARI NELLE TOMBE.- Nelle cappelle e tombe per famiglia è permessa la costituzione di ossari e colombari.- Questi ultimi dovranno essere chiusi con muratura dello spessore minimo di m.0,124, intonacati di cemento liscio e chiusi da una lastra di marmo di un sol pezzo, dello spessore di almeno m.0,03.

ART. 71 - ORDINE DI CONCESSIONE.- Le concessioni delle cellette ossario sono fatte, di regola, in ordine progressivo.

ART. 72 - SISTEMAZIONE ESTETICA DELLE CELLETTE.- Sulle lastre di chiusura di ogni celletta ossario è fatto obbligo al concessionario di iscrivere il cognome, il nome e la data di morte della persona cui i resti si riferiscono.

ART. 73 - DIVIETO DI CONCESSIONE A PERSONE VIVENTI.- Non si accordano cellette ossario in assegno a persone viventi.

ART. 74 - RINUNCIE.- Verificandosi il caso di rinuncia a cellette ossario i concessionari non avranno diritto a rimborsi di nessun genere.

C A P I T O L O X X °

DITTE AMMESSE NEL CIMITERI

ART. 75 - MATRICOLA.- È istituita presso l'Ufficio Comunale una matricola nella quale saranno elencate, in numero progressivo, distinte per categoria, le ditte ammesse a lavorare nei Cimiteri (Imprese edilizie, marmisti, cementisti, giardinieri, ecc.)- Nessuna impresa o ditta che non sia compresa nella detta matricola potrà essere ammessa a lavorare nei cimiteri.

ART. 76 - INCRIZIONE NELLA MATRICOLA.- Le ditte o le persone che vi abbiano interesse, in quanto provvedono all'allestimento di tombe o di giardini e alle rispettive manutenzioni o riparazioni, dovranno presentare domanda di iscrizione agli effetti di cui al precedente articolo.- Alle domande, in competente bollo, dovrà essere allegato al certificato penale del rappresentante legale o del titolare della Ditta, l'elenco del personale dipendente designato a lavorare nei cimiteri, nonché la prova della iscrizione presso i rispettivi sindacati.- Per il rilascio della relativa autorizzazione le ditte ammesse dovranno versare al Comune un deposito cauzionale di L. 500,- a garanzia di eventuali danni od altro.- La restituzione del deposito stesso avrà luogo a favore di quelle ditte che ne facciano esplicita richiesta scritta, dichiarando formalmente di rinunciare alla ditata autorizzazione.- Le imprese o ditte sono ad ogni effetto legalmente responsabili del personale dipendente.- Ogni ditta iscritta verrà munita di apposito foglio di riconoscimento con l'elenco del personale ammesso a lavorare nel Cimitero.

ART. 77 - CONTEGNO DEGLI OPERAI E DEL PERSONALE.- Tutti gli operai ed il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi, o dalle ditte incaricate di eseguire lavori nei cimiteri, debbono tenere un contegno particolarmente serio e devono osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nei capitolati speciali con le rispettive imprese ed ubbidire prontamente a tutte le prescrizioni loro impartite dall'Ufficio comunale, sotto pena di essere espulsi e non più ammessi a lavorare nei cimiteri.-

ART. 78;- INTRODUZIONE DI MATERIALE.- L'introduzione nei Cimiteri dei segni funebri e del materiale di ogni natura potrà avere luogo soltanto nelle ore antimeridiane.- L'Ufficio Comunale, senza pregiudizio del collaudo finale, durante la posa in opera potrà constatare se tutto corrisponda ai progetti approvati ed alle prescrizioni relative.- I carri adibiti al trasporto del materiale non potranno rimanere nel Cimitero oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico, nè potranno essere abbandonati sui viali.- Le strade da percorrere saranno indicate dai funzionari municipali.-

Nei viali comuni non potranno transitare che piccoli carri e tali che non abbiano ad arrecare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni ed ai monumenti.- La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, trasportati e sparsi nei pubblici scarichi, ferma la facoltà del Comune di utilizzare detto materiale nel recinto del Cimitero stesso.- Nel Cimitero è permesso eseguire soltanto lavori di piccola rifinitura.

ART. 79 - DIVIETO DI LAVORO.- E' assolutamente vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi e di pubbliche onoranze e nel periodo che va dal quinto giorno precedente al decimo susseguente alla commemorazione dei defunti.- Salvo speciale autorizzazione podestarile, in occasione di tale periodo è fatto obbligo tassativo alle imprese di sgombrare il terreno dai ponteggi, delle armature e del materiale giacente.- Alla vigilia dei giorni festivi non potranno essere iniziati lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti.- Dal 25 ottobre al 10 Novembre è assolutamente vietato iniziare lavori di costruzione.

ART. 80 - GUASTI E DETERIORAMENTI.- L'Amministrazione Comunale non è respon-



- 13 -

Margine per l'oggetto e cessi di
pubblicazione ed approvazione

sabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel Cimitero.- I guasti ed i deterioramenti che, anche involontariamente fossero cagionati, nel Cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati da chi li produsse o da coloro che risulteranno civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

ART.81 - SANZIONI - Qualunque infrazione alle norme del presente regolamento od anche a quelle emanate di volta in volta dall'Autorità Comunale, tanto direttamente come da parte del personale dipendente, potrà senz'altro alla radiazione dell'Impresa responsabile dalla matricola di cui all'art.75 ed all'incameramento della cauzione.- Le Ditte radiate potranno essere iscritte nuovamente soltanto dopo un anno dalla radiazione.

ART.82**CAPITOLO XXI°**

ART.82 - COLTIVAZIONE.- E' permessa la coltivazione a prato ed a fiori di tutte le aree limitrofe alle concessioni o soprastanti alle tombe.

Al riguardo è sempre prescritta l'autorizzazione, che l'ufficio rilascia a semplice richiesta degli interessati e senza compensi, ma con riserva di revocare in ogni momento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e senza che ciò possa dar luogo a indennizzi, rimborsi di spese od altro.

ART.83 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE.- Ove il Comune deliberasse l'assunzione diretta del servizio di impianto e manutenzione dei giardini, verranno, di pieno diritto e ipso fact, abolite, senza bisogno di indennizzi o compensi di sorta, tutte le concessioni esistenti.

CAPITOLO XXII°**SORVEGLIANZA E POLIZIA**

ART.84 - POLIZIA DEI CIMITERI.- La polizia dei Cimiteri spetta esclusivamente al Podestà, il quale, a mezzo degli uffici comunali a ciò incaricati, esercita la necessaria vigilanza perchè nei Cimiteri siano osservate le disposizioni prescritte dalla legge, quelle contenute nel presente regolamento e tutte le altre misure di indole speciale che, di volta in volta, potranno rendersi opportune nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.- I Cimiteri comunali dipendono direttamente dalla Ripartizione Sanitaria, la quale ha la responsabilità della direzione, della vigilanza, dell'esercizio e dovrà proporre al Podestà i provvedimenti diretti a conseguire i necessari miglioramenti, tanto dal lato igienico, come dal lato funzionale ed economico.- Tutte le altre Ripartizioni comunali dovranno cooperare, ciascuna per la parte di spettanza, alla manutenzione ed al funzionamento dei Cimiteri comunali, coadiuvando la Ripartizione Sanitaria con tutti i mezzi a disposizione.

ART.85 - ORARIO DEI CIMITERI.- L'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri è determinato dal Podestà, con apposita ordinanza, ed è reso di pubblica notizia mediante avviso esposto all'ingresso dei Cimiteri stessi.

ART.86 - CHIUSURA DEI CIMITERI.- Al suono della campana, che darà il segnale della chiusura mezz'ora prima dal termine dell'orario, tutte le persone che si trovino nei cimiteri dovranno uscire.- All'ora stabilita i cimiteri saranno chiusi e nessuno potrà più accedervi, all'infuori degli addetti al servizio mortuario e degli agenti di pubblica sorveglianza.

ART.87 - ACCESSO AI CIMITERI.- Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, fatta eccezione per le persone che si trovino in speciali condizioni

di salute, e debbono usufruire dei mezzi idonei. - L'accesso è proibito a tutti coloro che hanno seco cani od altri animali, alle persone in istato di ubbriachezza, a quelle vestite sconvenientemente, ai questuanti ed ai fanciulli dell'apparente età inferiore ai 10 anni, quando non siano accompagnati da adulti. - Nell'interno dei Cimiteri si deve serbare un contegno decoroso ed è vietato compiere atti irriverenti. - Chi contravvenisse a queste disposizioni sarà diffidato e, se del caso, consegnato agli agenti. -

ART. 88 - OFFERTE DI SERVIZIO. - E' vietato disturbare i visitatori con offerte di servizio. - Il divieto vale anche per il personale interno dei cimiteri ed in generale per tutte le persone che lavorano nei Cimiteri. -

ART. 89 - SPORGENZE SU AREE. - Quando i fiori o gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgessero dallo spazio assegnato o superassero l'altezza prescritta o si disseccassero, l'Amministrazione, l'Amministrazione Municipale potrà farli regolare e, se del caso estirpare. - Non si potrà comunque asportare dai Cimiteri né fiori né arbusti senza il permesso del custode. -

ART. 90 - MANOMISSIONE VIALI. - E' proibito danneggiare gli spazi a tappeto verde, i giardini ed i viali. - Quando per inumare od esumare una salma si rendesse necessario, a giudizio dell'Autorità Municipale, manomettere viali o spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno pagare al Comune a titolo di compenso per il ripristino, una somma che verrà determinata d'ufficio, di volta in volta. -

ART. 91 - DIVIETI VARI. - Nei Cimiteri e nelle immediate adiacenze è vietato tenere depositi di oggetti funebri o di qualsiasi altro materiale. - E' pure vietato affiggere avvisi, appendere quadri annunci od altro, distribuire carte od indirizzi, vendere oggetti, recare disturbo alle persone ed in qualunque modo intralciare o peggio impedire la circolazione dei visitatori isolati e dei cortei. -

ART. 92 - CONTEGNO E DIVIETI. - Nel recinto del Cimitero è preciso dovere di chiunque di serbare serio e decoroso contegno, astenendosi dal fumare, cantare, fischiare, discutere ad alta voce, e da qualsiasi altro atto disdicevole al luogo sacro o tale da recare comunque disturbo ai visitatori. - E' proibito a tutti: -

- 1 - Introdurvisi nei cimiteri fuori delle ore stabilite; -
- 2 - Assistere alle esumazioni, tumulazioni e inumazioni senza permesso degli addetti al cimitero; -
- 3 - Camminare fuori dei viottoli, scavalcare cancellate, cogliere fiori, guastare aiuole od ornamenti funebri, compiere insomma qualsiasi atto irriverente od incompatibile con la santità del luogo; -
- 4 - Gettare fiori, carta od altro, sporcando viali, piazzali; campi, riquadri, ecc. -
- 5 - Apporre qualsiasi oggetto sui viali, piazzali, marciapiedi, pavimenti delle cellette ossario e dei portici, nei campi, ecc. - Qualora ciò venisse fatto verrà subito rimosso dal personale addetto al Cimitero. -

ART. 93 - REGISTRO RECLAMI. - Nell'ufficio del Custode sarà tenuto un registro a disposizione del pubblico per gli eventuali reclami. - Di ogni reclamo il Custode darà comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 24 ore. -

ART. 94 - CONTRAVVENZIONI. - Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano speciali reati previsti dal Codice Penale, saranno deferite a' sensi dell'art. 106 e seguenti della vigente Legge Comunale e Provinciale. -

C A P I T O L O X X I I I °DEPOSITI MORTUARI

ART. 95 - CAMERA MORTUARIA.- In conformità al disposto dell'art.13 del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria, la camera mortuaria è destinata a ricevere le salme di persone:-----

- a) - morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;-----
- b) - morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;-----
- c) - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico-----

La camera mortuaria sarà fornita di speciale dispositivo d'allarme atto a segnalare le eventuali manifestazioni di vita nei casi di morte apparente.-----

ART.96 - SALA ANATOMICA- Nella sala anatomica verranno eseguite le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria.-----

C A P I T O L O X X I V °DISPOSIZIONI SPECIALI

ART.97 - AGEVOLAZIONI AI DIPENDENTI COMUNALI.- Agli impiegati e salariati Comunali nominati stabilmente a posti di organico, è concessa la facoltà di pagare il prezzo di una tomba a rate mensili, da ritenersi sullo stipendio o salario, purchè la tomba debba servire alla tumulazione delle salme di parenti che siano: genitori, figli, coniuge, avi, fratelli e sorelle nubili o vedove a carico.-----

C A P I T O L O X X V °DISPOSIZIONI FISCALI

ART.98 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL REGOLAMENTO CAPITOLATO ORGANICO.- Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel R.D. 25 Luglio 1892, N°.448, che approva il Regolamento di Polizia Mortuaria ed al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, N°.1265.- Per quanto riguarda i concorsi, le nomine, il trattamento economico, la carriera ed i relativi provvedimenti disciplinari, l'aspettativa, la messa in disponibilità ed in congedo di tutto il personale contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme; del vigente Regolamento Capitolato Organico, fermo restando che tale Regolamento vale anche per tutte le materie non contemplate dal presente e con esso non contrastanti.-----

ART.99 - ABROGAZIONE DE DISPOSIZIONI ESISTENTI.- Con l'applicazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di Polizia Mortuaria.-----

ART.100 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .- Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale saranno intervenute le approvazioni di legge.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO CAPO